

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 6 aprile 2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 290,00 ciascuna. Il contratto prevedeva, tra gli altri, costi per "Spese di istruttoria" pari a € 680,00 e "Commissioni di intermediazione" pari a € 2.436,00. In data 31 luglio 2023, il finanziamento veniva estinto anticipatamente, a seguito del pagamento della 63° rata. Con reclamo del 24 marzo 2025, il ricorrente chiedeva la restituzione della quota parte dei costi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, con particolare riferimento alle spese di istruttoria e alle commissioni di intermediazione. L'intermediario rispondeva al reclamo in data 27 giugno 2025, proponendo in via transattiva la somma di € 421,79, offerta non accettata e comunque non corrisposta. Pertanto, il ricorrente ha adito questo Arbitro chiedendo la condanna dell'intermediario alla restituzione delle quote di costi maturate in conseguenza dell'anticipata estinzione del rapporto.

L'intermediario si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'opportunità di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza probatoria e per la natura "consulenziale" della domanda. Nel merito, ha sostenuto la non rimborsabilità dei costi up front, quali le spese di istruttoria e le commissioni per l'intermediario del credito, in quanto relativi ad attività già esaurite al momento della stipula del contratto. Ha confermato di aver comunque restituito, in sede di estinzione, la somma di € 168,20 a titolo di ratei non maturati.

Nelle proprie repliche, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo il conteggio estintivo a superamento dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover in primo luogo esaminare e rigettare le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario resistente.

Quanto alla richiesta di sospensione del procedimento, si osserva che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, vincola alla sospensione unicamente il giudice a quo, senza che tale obbligo si estenda ad altri organi giudicanti o, come nel caso di specie, a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Le Disposizioni che regolano il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (Sez. VI, par. 2) prevedono ipotesi tassative di sospensione, tra le quali non rientra la pendenza di un rinvio pregiudiziale su questione analoga. Sul punto, si richiama il consolidato orientamento dei Collegi.

In merito all'eccezione di inammissibilità per carenza probatoria e natura "consulenziale" della domanda, la stessa risulta superata. Il ricorrente, infatti, unitamente alle proprie repliche, ha prodotto il conteggio di estinzione anticipata, fornendo così l'elemento documentale che l'intermediario lamentava come mancante e consentendo al Collegio di decidere nel merito della pretesa, senza svolgere alcuna attività meramente esplorativa o consulenziale.

Venendo al merito della questione sottoposta all'esame dell'Arbitro, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

La questione verte sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, alla riduzione di tutti i costi posti a suo carico, inclusi quelli c.d. up front (o istantanei).

Il contratto in esame è stato stipulato in data 6 aprile 2018, antecedentemente alla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera della L. n. 106/2021. La disciplina applicabile *ratione temporis* deve essere interpretata alla luce del diritto dell'Unione Europea e, in particolare, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella causa C-383/18 (Lexitor). Tale pronuncia ha statuito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, include "tutti i costi posti a suo carico", senza distinzione tra costi la cui erogazione dipende dalla durata del contratto (c.d. recurring) e costi che sono indipendenti da essa (c.d. up front).

L'immediata applicabilità di tale principio anche ai contratti anteriori alla sua enunciazione è stata oggetto di un complesso dibattito normativo e giurisprudenziale, oggi superato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021, nella parte in cui, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, pretendeva di limitare il diritto al rimborso in base alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia vigenti all'epoca, che escludevano la rimborsabilità dei costi up front. Da ultimo, il legislatore, con l'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (convertito con L. n. 136/2023), ha definitivamente sancito che, anche per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto alla riduzione si applica nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, escludendo dal rimborso unicamente le imposte.

Alla luce di tale quadro, il diritto del ricorrente alla riduzione di tutti i costi sostenuti, ad eccezione delle imposte, è da ritenersi pacifico.

Per quanto attiene al criterio di quantificazione del rimborso, in assenza di una specifica previsione contrattuale, questo Collegio aderisce all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019. Tale decisione ha stabilito che, per i costi up front, il criterio da applicare in via equitativa è quello del "costo ammortizzato" (o "curva degli interessi"), desumibile dal piano di ammortamento, che riflette la progressione del capitale residuo nel tempo.

Nel caso di specie, i costi di cui si chiede il rimborso – “Spese d’istruttoria” per € 680,00 e “Costi di intermediazione” per € 2.436,00 – rientrano pacificamente nella categoria dei costi up front. Il totale di detti costi ammonta a € 3.116,00.

Il finanziamento, della durata di 120 mesi, è stato estinto dopo il pagamento di 63 rate. Applicando il criterio del costo ammortizzato all’importo totale dei costi up front (€ 3.116,00), la quota rimborsabile spettante al ricorrente risulta pari a € 771,20.

Dal conteggio estintivo prodotto in atti, si evince che l’intermediario ha già provveduto a rimborsare, in relazione a commissioni e spese, l’importo di € 168,20. Tale importo deve essere detratto da quanto complessivamente dovuto.

Pertanto, l’intermediario è tenuto a corrispondere al ricorrente la differenza, pari a € 603,00 (€ 771,20 - € 168,20).

La domanda del ricorrente, che in sede di reclamo aveva richiesto la restituzione dell’intero importo dei costi originariamente sostenuti, va dunque accolta solo parzialmente, nei limiti della somma sopra determinata in applicazione del corretto criterio di calcolo proporzionale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 603,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE